



**COMUNE DI GAZZO VERONESE**  
Provincia di Verona

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35**

*Seduta del 18-12-2020*  
*(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)*

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 09:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, vengono convocati a seduta, in seguito a regolari inviti, i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

|                   |          |                       |          |
|-------------------|----------|-----------------------|----------|
| Negrini Stefano   | Presente | Pizzamiglio Antonella | Presente |
| Leardini Veronica | Presente | Pasqualini Roberto    | Presente |
| Bellani Claudio   | Presente | Gallio Maela          | Presente |
| Rinaldi Alex      | Presente | Sbizzera Mascia       | Presente |
| Sbizzera Simone   | Presente |                       |          |
|                   |          | Presenti:             | Assenti: |
|                   |          | 9                     | 0        |

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Cini Marco, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, Negrini Stefano, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco pone ai voti la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto e si ottiene il seguente risultato.

Votazione:

Presenti n. 9;

Voti favorevoli n. 9 espressi legalmente;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno.

## **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Gazzo Veronese con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/05/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si

considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi*

*scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quoted"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

## **D E L I B E R A**

1. **Di** approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 dal Comune di Gazzo Veronese, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata nella relazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di** prendere atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle seguenti società:
  - ESA-Com SpA;
  - Far.Co. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli SpA;
3. **Di** confermare la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad attuare azioni di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:
  - Gielle Ambiente Srl;

4. **Di** precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di** trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
6. **Di** comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

\*\*\*\*\*

**Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;**

### **LA PROPOSTA E' APPROVATA**

Poi, il Sindaco propone la immediata eseguibilità del provvedimento al fine di accelerare gli atti successivi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 9;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Negrini Stefano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Il Segretario Comunale**  
**Cini Marco**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa







**COMUNE DI GAZZO VERONESE**  
Provincia di Verona

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

**PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/BIS, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

| Regolarità Tecnica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL RESPONSABILE<br/>DEL SETTORE</b><br>a norma del T.U.E.L.<br>(D.Lgs. n. 267/2000) | <p>Dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere <b>Favorevole*</b>, in data 14-12-20.</p> <p>*per la motivazione indicata con nota:</p> <p><b>Il Responsabile del Settore</b><br/>Manara Dott. Riccardo</p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p> |







# COMUNE DI GAZZO VERONESE

Provincia di Verona

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

## **PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE DEL SETTORE** (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/BIS, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

### **Regolarità Contabile**

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
RAGIONERIA-  
FINANZA**

a norma del T.U.E.L.  
(D.Lgs. n. 267/2000)

Dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Favorevole\***, in data 14-12-20.

\*per la motivazione indicata con nota:

**Il Responsabile del Settore  
Ragioneria-Finanza**

**Manara Dott. Riccardo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI GAZZO VERONESE**  
Provincia di Verona

*Allegato di pubblicazione*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 35 DEL 18-12-2020**

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-01-2021, con R.P. n. 17.

Gazzo Veronese, lì 14-01-2021

**Il Responsabile del Procedimento**

**Leardini Patrizia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI GAZZO VERONESE

Provincia di Verona

*Allegato di pubblicazione*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 18-12-2020

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-01-2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Gazzo Veronese, lì 24-01-2021

**Il Segretario Comunale**  
Cini Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa